



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

n. 269 del 28-05-2024

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ – RIPULITURA E TAGLIO VEGETAZIONE SUI TERRENI INCOLTI A CONFINE CON AREE BOSCADE, SEDI STRADALI E LINEE FERROVIARIE.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- con la stagione tardo primaverile ed estiva aumentano i rischi di incendi boschivi e d'interfaccia provocati anche da bruciature di stoppie, erbe secche infestanti e arbusti d'ogni genere;

- lo stato di abbandono cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, in particolare nella stagione tardo primaverile ed estiva potrebbero essere determinanti per il fenomeno degli inneschi degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocando gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, per la viabilità, per le attività produttive per i servizi presenti sul territorio comunale;

- è necessario prevenire e preservare, dal rischio di incendio boschivo e d'interfaccia o altri tipi di rogo originati dall'incuria e dal degrado delle aree rurali, nonché di attività sconosciute nella conduzione di fondi agricoli e di vita quotidiana, tutte le infrastrutture in particolar modo quelle deputate alla gestione dei servizi della rete viaria di trasporto sia stradale che ferroviario, alla rete di diffusione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua ecc;

RICHIAMATE le varie raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, d'interfaccia, e ai rischi conseguenti, emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” e s.m.i. e in particolare quanto disposto dall'art. 3, comma 1 lettera c) del Codice di protezione civile che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6 comma 1 che ne stabilisce le competenze;

RICHIAMATO l'art. 12 comma 5 lettera a, del citato Codice di protezione civile, in materia di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti da parte del Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità e considerato che l'art. 16, comma 1 del Codice di protezione civile elenca le tipologie dei vari rischi tra i quali anche quello di incendio boschivo;

VISTI:

- la L. n. 353/2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi" ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il R.D. n° 3267 del 30/12/1923, recante disposizioni in ordine al regolamento ed alle prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- l'art. 59 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del R.D. n. 773/1931;
- il D.Lgs. n. 120 del 08.09.2021, convertito in Legge n. 155 del 08.11.2021, recante disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;
- la Legge Regionale n. 28 del 19.11.2001 "Testo unico regionale per le foreste" che disciplina la norma regionale forestale e recepisce la L. 353/2000;il Regolamento di Attuazione n. 7 del 17/12/2002 e ss.mm.ii, della Legge regionale n. 28/2001;

RICHIAMATO l'art. 21 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii, *"Il Dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'art. 20 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3 dell'art. 24"*;

PRESO ATTO che ad oggi la Regione Umbria non ha ancora emanato per l'anno 2024 alcun proprio provvedimento a recepimento del citato art. 21 della L. R. n. 28/2001 e ss.mm.ii;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 maggio 2024 con la quale, in vista della stagione estiva 2024, il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ha diramato le consuete raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone d'interfaccia urbano, rurale ed ai rischi conseguenti.

PRESO ATTO che il documento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce tra le varie cose, la data del 15.06.2024 la data di inizio delle attività Antincendio Boschivo per la stagione estiva 2024 e la data del 15 ottobre 2024 per il termine delle stesse;

CONSIDERATO che i periodi di siccità prolungati, le temperature elevate, le pratiche colturali non sempre adeguate anticipano e posticipano sempre di più il periodo di rischio di incendio boschivo e d'interfaccia;

RITENUTO necessario prevedere e far adottare con anticipo, criteri uniformi di comportamento su tutto il territorio comunale, per la prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi, lungo le strade e linee ferroviarie durante la stagione estiva e parte autunnale, in cui aumentano i pericoli, sia per le alte temperature che per l'afflusso di turisti e per le lavorazioni agricole;

CONSIDERATO che per ridurre il rischio di inneschi incendi, è indispensabile predisporre interventi mirati, mediante opportuni divieti e prescrizioni emanati dagli Organi competenti;

RITENUTO dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché dei beni mobili ed

immobili, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale con anticipo rispetto all'emanazione di provvedimenti regionali;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, è quello compreso fra metà luglio e metà settembre, ma che le mutate condizioni climatiche degli ultimi anni, hanno notevolmente anticipato e posticipato questo rischio;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RICHIAMATE le Raccomandazioni volte a contrastare gli incendi boschivi e i rischi conseguenti, in particolare quelli lungo le linee ferroviarie, di cui alle circolari annuali emanate della Prefettura di Perugia "Ufficio Territoriale del Governo";

VISTI:

- il Piano comunale di protezione civile "Multirischio" approvato con DCC. n. 27 del 19/03/2019 ss.mm.ii.;
- l'art. 15 "*accensione di fuochi*" e 34 "*sanzioni*" del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 1589 del 28.12.2018 e pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11.01.2019;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è il Geom. Balducci Maurizio, Responsabile E.Q. del Servizio protezione civile del Comune di Foligno che ha curato l'istruttoria del presente atto;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e in particolare gli artt. 50 e 54;

ATTESO che, l'adozione della presente Ordinanza è stata anticipatamente comunicata alla Prefettura di Perugia in conformità a quanto stabilito dall' art. 54 c. 4 del D.lgs n.267 del 2000;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ORDINA

1. A far data **dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2024**, salvo diverse disposizioni, allo scopo di prevenire lo sviluppo di incendi boschivi e d'interfaccia, sono istituiti su tutto il territorio comunale i divieti e gli obblighi, riguardanti le azioni che possono determinare ovvero scongiurare anche il solo potenziale innesco di incendi, nel rispetto delle vigenti normative, e più precisamente:

- a. divieto di accensione fuochi di qualsiasi tipo e natura, che possano cagionare incendi di superfici boscate, sterpaglie ecc.;
- b. obbligo nel caso di procedure agricole di abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali, di presidio

- costante dello stesso fino all'avvenuto spegnimento totale del fuoco;
- c. obbligo di accurata pulizia della vegetazione intorno alla zona di accensione del fuoco per un raggio di almeno mt. 5;
- d. divieto di accensione fuochi in zone a rischio propagazione incendi, nelle giornate ventose anche nelle aree specificatamente attrezzate con appositi bracieri;
- e. divieto di gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale in fase di combustione ovvero compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco incendio;
- f. divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati;
- g. divieto di transito o sosta fuori dalle sedi stradali, con mezzi a motore caldo, soprattutto in presenza di vegetazione secca che potrebbe comportare l'innesco d'incendio delle sterpaglie;
- h. divieto di transito e sosta con autoveicoli su viabilità sterrata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2. Agli Enti, ai privati affittuari, ai proprietari a qualsiasi titolo di terreni agrari, prati, pascoli, terreni incolti, ecc., in particolare a quelli confinanti con strade e linee ferroviarie, è fatto obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni:

- a. perimetrazione con striscia di terreno solcata dall'aratro o altra attrezzatura, completamente scevra di stoppie delle aree di proprietà, per una fascia di almeno m. 5 di larghezza;
- b. rimozione dei covoni di grano, fieno e/o altro materiale facilmente infiammabile, in particolare per i terreni confinanti con boschi, strade e linee ferroviarie;
- c. divieto di bruciare le stoppie, salvo diversa disposizione da parte degli Enti di competenza;

3. Ai proprietari delle aree boscate, di terreni agrari, prati, pascoli, terreni incolti, ecc, confinanti con strade e linee ferroviarie, ad eseguire il taglio della vegetazione erbacea e/o arbustiva (nel rispetto delle indicazioni specifiche per le specie protette) per una larghezza di almeno m. 5;

4. Agli Enti proprietari di strade, ferrovie ecc. è fatto obbligo, per la zona di propria competenza, al taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva (nel rispetto delle indicazioni specifiche per le specie protette) presente lungo le scarpate di pertinenza, secondo le disposizione dettate dalle vigenti normative, ivi compreso il Nuovo Codice della Strada;

5. E' fatto obbligo ai proprietari di boschi, terreni agrari, prati, pascoli incolti, ecc., confinanti con la rete ferroviaria di rispettare anche le disposizioni emesse dalla Prefettura di Perugia "Ufficio Territoriale del Governo", in materia di "Provvedimenti contro la propagazione degli incendi boschivi lungo le linee ferroviarie";

6. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di attività turistiche, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive di qualsiasi tipo insistenti su aree urbane o rurali esposte al rischio di incendio boschivo e d'interfaccia, è fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire l'innesco di eventuali incendi, a mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali e nazionali, e a prevedere idonee vie di fuga. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia;

7. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni e attività, ricadenti in tutte le citate fattispecie saranno

ritenuti responsabili dei danni che si verificheranno per loro negligenza o per l'inosservanza della presente Ordinanza e/o delle prescrizioni impartite con varie Leggi e normative in materia;

8. I predetti interventi di pulizia, in particolare lungo le reti stradali, dovranno essere effettuati provvedendo contestualmente, alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l'incolumità pubblica e privata, con avvertenza che in caso di inosservanza alla presente Ordinanza, verranno adottati tutti i provvedimenti sostitutivi in danno ai trasgressori;

INVITA

Tutti i cittadini a segnalare agli organi competenti Forze di Polizia e VV.F., sia l'avvistamento di un incendio, sia eventuali pericoli derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni dettate dalla presente Ordinanza;

CHIEDE

A tutti gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, ivi compresa la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti per Legge, di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre a tutte le Leggi e Regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termine di Legge, con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fatti gravi e dolosi.

RAPPRESENTA CHE

- La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al TAR della Regione Umbria nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. o in alternativa:

-ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva ed efficace, sia resa nota ai fini della pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Foligno e nel sito internet istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate di Amministrazione Trasparente;

- la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti destinatari presso i loro recapiti istituzionali di posta elettronica certificata;

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia;
- Regione Umbria - Servizio Protezione Civile;
- Comando Compagnia Carabinieri di Foligno – Forestale;
- Commissariato Polizia di Stato di Foligno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Foligno;
- Polizia Provinciale di Perugia;

28-05-2024

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005